

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO  
DELL' EDIFICIO FG 27 PARTICELLA 32 SUB 1 E SUB 2  
E AREA FG. 26 PARTICELLE 347 – 348

-----TRA-----

architetto ROSANNA MOFFA, nata a Colle Sannita (BN) il 05/12/1966, in qualità di Responsabile del Settore Gestione Territorio del Comune di Porto Mantovano (MN), che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 267, allo scopo autorizzato con Decreto del Sindaco n°5 in data 31.01.2020 ai sensi dell'art. 50, comma 10, del citato Decreto Legislativo, e in virtù della Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del presente contratto, nel seguito del presente Atto denominato semplicemente "Comune di Porto Mantovano";-----

-----E-----

sig. LAZZARI MAURIZIO nato a Mantova (MN) il 12/07/1949 in qualità di Coordinatore del "Gruppo Comunale di Protezione Civile" nominato giusta deliberazione di GC n°12 del 05/02/2015, di seguito denominato "Comodatario";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO E SCOPO

1.1. Il Comune di Porto Mantovano consegna in comodato d'uso gratuito al Comodatario, che accetta:

- l'edificio di sua proprietà sito nel Comune di Porto Mantovano in Strada Santa Maddalena, censito catastalmente al Foglio 27 particella 32 sub. 1 e 2 categoria A/7 e C/6;

- l'area di sua proprietà sita nel Comune di Porto Mantovano in via Atene, censita catastalmente Foglio 26 particelle 346 – 348, -----  
nello stato di fatto in cui si trova, affinché se ne serva gratuitamente per l'uso e la durata qui di seguito concordati.-----

1.2. Il Comodatario si servirà dei beni sopra descritti con la diligenza del buon padre di famiglia, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e finalità di Protezione Civile così come meglio descritti nel Regolamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile di Porto Mantovano approvato con deliberazione di C.C. n°28 del 29.03.2004 e si impegna a non destinare il bene a scopi differenti.-----

1.3. Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire i beni comodati e non potrà, senza il consenso del Comune di Porto Mantovano, mutarne la destinazione, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, neppure parzialmente, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.-----

Ogni atto contrario a quanto sopra, sarà motivo di scioglimento immediato del rapporto con la conseguente riconsegna immediata degli immobili e il risarcimento del danno ove cagionato.-----

## 2. DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE COMODATO

2.1. La durata del presente comodato sarà di anni 4 a partire dalla data di stipula del presente contratto. -----

Dalla data di inizio del rapporto il Comodatario diviene custode della cosa e dichiara che essa è esente da difetti o vizi che possano limitarne l'uso o cagionare danni alla salute di chi la occupa o di terzi in genere.-----

2.2. Alla scadenza concordata, il Comodatario si obbliga a restituire al Comune di Porto Mantovano i beni oggetto del presente contratto nello stesso

stato in cui li ha ricevuti, salvo la normale usura data dall'uso diligente. Qualora prima del termine convenuto o prima che il Comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno del Comune di Porto Mantovano, questi può esigere la restituzione entro 90 GIORNI anche con semplice richiesta verbale dell'immobile.

### 3. DISCIPLINA DEL CONTRATTO

3.1. Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.-----

### 4. SPESE

4.1. Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie quali: consumo utenze di acqua, luce, gas e nettezza urbana, sono a carico del Comune di Porto Mantovano, così come le spese per l'eventuale sfalcio dell'erba all'interno dell'area cortiva dell'edificio dato in uso.-----

Per quanto riguarda invece lo sfalcio dell'erba dell'area data in uso per l'addestramento delle unità cinofile, avendo esigenze di sfalcio più frequenti, con il presente contratto si stabilisce che le spese che l'attività di sfalcio sia a carico del Gruppo senza oneri economici per il Comune, salvo manifestati e accertati casi di impossibilità per i quali interverrà il Comune di Porto Mantovano. -----

4.2. Il Comodatario si impegna ad eseguire le pulizie e gli interventi di manutenzione ordinaria, che risultassero necessari nel corso del comodato.----

### 5. PRIVACY

5.1. Il Comune di Porto Mantovano e il Comodatario si autorizzano vicendevolmente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.

196/2003, per ogni necessità nascente da questo contratto.-----

## 6. CONTROVERSIE

6.1. Per ogni controversia nascente da questo contratto, la competenza in materia giudiziale spetta all'Autorità Giudiziaria di Mantova.-----

Letto, compreso, approvato e sottoscritto in ogni suo punto

Porto Mantovano li, \_\_\_\_\_

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

architetto Rosanna MOFFA

Il COMODATARIO

sig. Maurizio LAZZARI